



DECRETO LIQUIDITA'

DECRETO N. 23 - 8.04.2020

OSSERVAZIONI E ANALISI

Premessa

Il provvedimento è il **sesto intervento d'urgenza** adottato per affrontare l'**emergenza epidemiologica**, contiene misure analoghe a quelle adottate da altri importanti Paesi (es. Germania, Francia, Spagna) e tiene anche conto delle modifiche approvate a livello europeo in tema di aiuti di Stato.

Più in dettaglio, il decreto ha **4 principali finalità**, evidenziate di seguito.

1. [ACCESSO AL CREDITO](#)
2. [MISURE PER LA CONTINUITA' AZIENDALE](#)
3. [MISURE FISCALI E CONTABILI](#)
4. [MISURE SETTORI RILEVANZA STRATEGICA](#)

Analizziamo in seguito **le prime 3 misure di maggiore interesse**, facendo un focus sui principali provvedimenti contenuti.

1 ACCESSO AL CREDITO

Le garanzie statali sui prestiti bancari sono un capitolo centrale del decreto Liquidità. Capitolo diviso a sua volta in **due canali di accesso**:

1. la società pubblica **Sace** (parte del polo Cdp), soprattutto per le imprese più grandi
2. **Fondo di garanzia per le Pmi** (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti.

I prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, **occorre ancora l'autorizzazione della Ue**, l'aggiornamento di alcune procedure interne di banche e Sace e l'aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia.



Il canale SACE

Si prevedono **tre fasce**.

- ✓ **Garanzia statale che copre il 90%** del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi.
- ✓ **Garanzia all'80%** per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia.
- ✓ **Copertura al 70%** per imprese con fatturato oltre 5 miliardi.

In ogni caso, l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore tra il **25% del fatturato 2019** ed il doppio dei **costi del personale** dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

I vincoli, i costi e la durata

Ad ogni modo, l'impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) **non potrà distribuire dividendi** o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. L'azienda, poi, sarà chiamata ad assumere l'impegno a **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**. Dovrà inoltre rispettare una **clausola made in Italy**, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

I prestiti vanno restituiti in **sei anni**, con preammortamento possibile fino a due anni. **Le commissioni** sono differenziate.

Per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a **0,25%** il primo anno, **0,5%** il secondo e terzo, **1%** dal quarto al sesto. Per le imprese più grandi sono invece pari a **0,5%** dell'importo garantito il primo anno, **1%** secondo e terzo, **2%** dal quarto al sesto.

Il canale Fondo di Garanzia

In questo caso la **garanzia di base sarà del 90%**, per importo massimo garantito di 5 milioni di euro. I finanziamenti avranno **durata massima di 6 anni** con un importo limitato.

Si sale al **100% per finanziamenti fino a 25mila euro**, e comunque entro il **25% dei ricavi**, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi.

Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito, basta un'autocertificazione sui ricavi. **La restituzione** è in sei anni con inizio del rimborso del rimborso **non prima di due anni**.



Per chi ha ricavi fino a 3,2 milioni

Sempre con il Fondo di garanzia è prevista una garanzia al **90% che può arrivare al 100%** se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (**Confidi**). In questo caso possono accedere al finanziamento solo imprese, **fino a 499 dipendenti**, che abbiano **ricavi fino a 3,2 milioni**. E comunque **entro il 25% del fatturato**, quindi entro un prestito di 800mila euro.

Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.

I costi, la durata e le procedure

Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, **l'accesso è gratuito**. Come detto, per i prestiti fino a 25mila euro, non ci sarà valutazione del merito di credito del beneficiario. Per le altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato+10% Confidi, **ci sarà comunque un'istruttoria bancaria anche se alleggerita**.

Si valuterà infatti solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi in corso.

2 MISURE PER LA CONTINUITA' AZIENDALE

Il decreto prevede una serie di **misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese** nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Riduzione del capitale per perdite

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e **fino al 31 dicembre 2020**, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, **non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale** (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, **è possibile operare una valutazione** delle voci di **bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente** alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della



situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

Finanziamento dei soci alla società

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e **fino al 31 dicembre 2020**, non opera il meccanismo di **postergazione del rimborso** dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò **al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci** nell'accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo **dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore** del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data **sono sospesi per lo stesso periodo**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.

La sospensione opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti in caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto **non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio**; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto.



Differimento entrata in vigore Codice Crisi Impresa

L'entrata in vigore delle disposizioni dettate dal **Codice per la Crisi d'Impresa** (tra le quali quelle che prevedono l'abbassamento dei limiti dimensionali previsti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo) viene **posticipata al 1° settembre 2021**.

3 MISURE FISCALI E CONTABILI

Si interviene con norme urgenti per il **rinvio di adempimenti fiscali e tributari** da parte di lavoratori e imprese

Sospensione dei versamenti tributari – soggetti con fatturato fino a 50 milioni di Euro

I contribuenti che contemporaneamente:

- ✓ Svolgono attività **d'impresa, arte o professione**
- ✓ Hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa **in Italia**
- ✓ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto hanno realizzato **ricavi o compensi fino a 50 milioni di Euro**
- ✓ Hanno subito una **diminuzione** dei ricavi/compensi nel mese di marzo e aprile pari almeno al **33% rispetto agli stessi mesi del 2019**

hanno diritto alla sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei seguenti termini di versamento:

1. Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali
2. Iva
3. Contributi previdenziali e assistenziali
4. Premi per l'assicurazione obbligatoria

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020** oppure rateizzando quanto dovuto in un massimo di 5 rate mensili di pari importo da corrispondere sempre a partire dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei versamenti tributari – soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di Euro

I contribuenti che contemporaneamente:



- ✓ Svolgono attività **d'impresa, arte o professione**
- ✓ Hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa **in Italia**
- ✓ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto hanno realizzato ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di Euro**
- ✓ Hanno subito una **diminuzione** dei ricavi/compensi nel mese di marzo e aprile **pari almeno al 50%** rispetto agli stessi mesi del 2019

hanno diritto alla sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei seguenti termini di versamento:

5. Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali regionali e comunali;
6. Iva;
7. Contributi previdenziali e assistenziali;
8. Premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'**unica soluzione entro il 30 giugno 2020** oppure rateizzando quanto dovuto in un massimo 5 di rate mensili di pari importo da corrispondere sempre a partire dal mese di giugno 2020.

Ritenute sul reddito da lavoro autonomo e sulle provvigioni – proroga della sospensione

Ai contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia e che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 hanno realizzato **ricavi e compensi non superiori a 400.000 Euro**, non si applicano le ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni percepite tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

La sospensione può essere applicata solo se nel periodo precedente a quello di percepimento del ricavo/compenso si sono sostenute spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non operate dovranno essere versate in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** o in 5 rate mensili di pari importo a partire sempre dal mese di luglio.

I acconto IRPEF, IRES ed IRAP

È prevista la possibilità di determinare l'importo del I acconto dovuto a titolo di I acconto IRPEF, IRES e IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 con il **metodo previsionale**.



In questo caso, se gli acconti versati dovessero risultare insufficienti (e quindi la dichiarazione dovesse risultare con un saldo a debito) ma gli acconti versati dovessero risultare pari almeno all'80% di quanto si sarebbe versato applicando le regole ordinarie (ovvero il metodo storico sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione presentata per l'anno 2019), **non sono dovute sanzioni né interessi.**

Versamenti prorogati al 20 marzo – rimessione in termini

I contribuenti che, per effetto delle disposizioni precedenti, avrebbero dovuto effettuare i versamenti fiscali e previdenziali **entro il 20 marzo** (invece della scadenza originaria del 16 marzo) possono effettuare il versamento di quanto dovuto, qualora non vi avessero già provveduto, **entro il 16 aprile 2020** senza l'applicazione né di sanzioni né di interessi.

Proroga del termine per la consegna delle CU

È stato prorogato al **30 aprile** il termine, originariamente previsto per il 31 marzo) **per la consegna ai lavoratori dipendenti e autonomi** delle Certificazioni Uniche relative ai redditi corrisposti nel 2019.

Proroga del termine per l'invio telematico delle CU

È prevista la possibilità di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche di cui al punto precedente **entro il 30 aprile 2020** senza l'applicazione di sanzioni.

Si ricorda che resta ferma la possibilità di inviare le Certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata entro il termine di presentazione del modello 770/2020 (ovvero **entro il 02/11/2020**).

Proroga della validità del "DURC FISCALE"

I c.d. "**DURC fiscali**" rilasciati dall'Agenzia delle Entrate **prima del 29 febbraio 2020** sono da considerare **validi fino al 30 giugno 2020**.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – proroga dei termini di versamento

Proroga dei termini versamento bollo su fatture elettroniche

È prevista la proroga del termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da applicarsi nel modo seguente:



- ✓ **Se l'importo** dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2020 **è inferiore a 250,00 Euro** ma l'imposta dovuta per il I e II trimestre 2020 è superiore alla medesima soglia, allora l'imposta di bollo può essere versata **entro il 20 luglio 2020**.
- ✓ Se l'importo dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri 2020 **è inferiore a 250,00 Euro**, allora l'imposta può essere versata **entro il 20 ottobre 2020**.

Restano invece invariati i termini di versamento per l'imposta di bollo relativa al III e IV trimestre 2020 previsti rispettivamente per il 20 ottobre 2020 e per il 20 gennaio 2021.

Ricordiamo anche la possibilità di versare l'imposta di bollo con due versamenti semestrali (**16 giugno e 16 dicembre**) qualora l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo non superi l'importo annuo di 1.000,00 Euro.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

È stata estesa l'agevolazione introdotta dal Decreto "Cura Italia" alle spese sostenute per l'acquisto di:

- ✓ **Dispositivi di protezione individuale** (mascherine, visiere e occhiali protettivi, guanti, tute di protezioni e calzari, ecc.)
- ✓ **Altri dispositivi di sicurezza** volti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi)
- ✓ **Acquisto di detergenti mani e disinfettanti**

Ricordiamo che il credito d'imposta spetta nella **misura del 50%** delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, **fino ad un massimo di 20.000 Euro**.

Proroga dei termini per le agevolazioni "prima casa"

Sono sospesi per il periodo che va **dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020** i seguenti termini da rispettare per non perdere l'agevolazione "prima casa":

- ✓ Il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro cui è necessario trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'abitazione stessa;
- ✓ Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale;
- ✓ Il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione precedente ancora in suo possesso.